

XIV legislatura

A.S. n. 3276:

"Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione"

Febbraio 2005

n. 129

INDICE

Articolo 1 (Disposizioni per l'università)	pag. 1
Articolo 2 (Disposizioni per la ricerca)	pag. 11
Articolo 3 (Interventi per i beni e le attività culturali)	pag. 13
Articolo 4 (Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale).....	pag. 14
Articolo 5 (Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)	pag. 16
Articolo 6 (Commissari straordinari per le opere strategiche).....	pag. 17
Articolo 7 (Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione)	pag. 18
Articolo 8 (Copertura finanziaria)	pag. 22

Articolo 1

(Disposizioni per l'Università)

Al primo comma, l'articolo fissa al 31 marzo 2005 il termine per l'attuazione dei programmi triennali inerenti la stima del fabbisogno di personale da parte delle università, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria 2005").

La disposizione non è affrontata in RT.

Nulla da osservare per i profili di competenza.

Al comma 2, nelle more della riforma del relativo *status* giuridico, è prevista la riduzione ad un anno del periodo di servizio minimo valevole ai fini del conseguimento del giudizio di idoneità per la conferma in ruolo dei ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Detto periodo è stabilito dalla legislazione vigente in tre anni.

Per tale disposizione, la RT illustra le determinanti che concorrono alla quantificazione del relativo onere, indicandone, dettagliatamente, i seguenti profili di computo:

- A)** maggior onere da sostenere per effetto dell'impatto della misura sulla platea dei ricercatori non ancora confermati in servizio presso le università di Stato, corrispondentemente alla acquisizione anticipata della posizione retributiva corrispondente a ricercatore confermato a tempo pieno (prima componente) e, corrispondentemente, maggior onere connesso all'anticipo del primo incremento stipendiale in detta posizione (8% della retribuzione tabellare) (seconda componente);

- B)** maggiori oneri connessi all'estensione della misura anche ai ricercatori non ancora in servizio, ma dichiarati vincitori di concorso a seguito di valutazioni concorsuali svoltesi dal 31 ottobre 2003 al 1 ottobre 2004;
- C)** maggiori oneri correlati ai posti di ricercatore da assegnare in relazione a procedure concorsuali in fase di espletamento e non ancora concluse.

Con riferimento agli oneri relativi alla **lettera A**, la RT espone preliminarmente un prospetto teso alla stima dell'onere mensile relativo alla differenza stipendiale tra ricercatore non confermato e confermato, sintetizzabile come segue:

Euro

Costi 2004

costo annuo ric.non conf.	28.093,05
Costo annuo ric.a tempo pieno	40.080,82
Differenza annua	11.987,77
Differenza mensile	998,98

L'importo che ne scaturisce, quale differenza calcolata in dodicesimi, è utilizzato quale parametro ai fini della determinazione dell'onere complessivo da sostenersi, individuata la platea degli interessati, per il triennio 2005-2007.

Nella tavola che segue è riportato il dettaglio delle unità attualmente in servizio presso le università statali ed interessate dalla modifica.

Secondo l'impostazione metodologica assunta nella RT l'onere, distintamente per ogni esercizio di riferimento, sarà dato pertanto dalla citata differenza stipendiale moltiplicata per le mensilità residue alla conferma in ruolo, cumulativamente indicate per singolo contingente-università, nella seconda, terza e quarta colonna.

Sulla base dei parametri così assunti nel calcolo, in relazione ai 4.400 ricercatori non confermati attualmente in servizio presso le università statali,

il maggior onere relativo al 2005 sarà di 29.248.636 di euro nel 2005, di 18.041.579 di euro nel 2006 e di 427.563 euro nel 2007.

Università	Ric. non c.	Onere 05	Onere 06	Onere 07	>Costo 05	>Costo 06	>Costo 07
Ancona	30	144,5	60	0	144.353	59.939	0
Bari	238	1.434,0	756	0	1.432.537	755.229	0
Bari- Polit.	52	325,0	208	4	324.669	207.788	3.996
Basilicata	19	146,5	90	6	146.351	89.908	5.994
Bergamo	29	243,0	180	0	242.752	179.816	0
Bologna	211	1.391,0	769	5	1.389.581	768.216	4.995
Brescia	56	497,5	388	4	496.993	387.604	3.996
Cagliari	165	852,0	450	6	851.131	449.541	5.994
Calabria	121	903,0	597	63	902.079	596.391	62.936
Camerino	7	20,5	0	0	20.479	0	0
Cassino	30	196,5	137	5	196.300	136.860	4.995
Catania	169	1.191,0	648	0	1.189.785	647.339	0
Catanzaro	11	87,0	52	4	86.911	51.947	3.996
Chieti	66	433,5	250	0	433.058	249.745	0
Ferrara	49	363,0	228	0	362.630	227.767	0
Firenze	108	698,0	264	0	697.288	263.731	0
Foggia	37	275,5	162	6	275.219	161.835	5.994
Genova	31	337,0	312	0	336.656	311.682	0
Insubria	48	324,0	168	12	323.670	167.829	11.988
Roma Sc. Mot.	9	73,5	48	0	73.425	47.951	0
L'Aquila	52	321,5	180	0	321.172	179.816	0
Lecce	72	369,5	180	0	369.123	179.816	0
Macerata	0	0,0	0	0	0	0	0
Messina	71	359,0	128	8	358.634	127.869	7.992
Milano	322	2.228,0	1.164	0	2.225.727	1.162.813	0
Mil. Bicocca	85	437,5	252	0	437.054	251.743	0
Mil. Polit.	107	604,0	242	2	603.384	241.753	1.998
Modena	42	288,0	154	10	287.706	153.843	9.990
Molise	17	88,5	12	0	88.410	11.988	0
Napoli federico II	234	1.342,0	799	31	1.340.631	798.185	30.968
Napoli. II Univ.	89	684,0	510	5	683.302	509.480	4.995
Napoli -Navale	17	126,0	89	5	125.871	88.909	4.995
Napoli Orientale	16	124,5	72	0	124.373	71.927	0
Padova	142	1.050,0	724	16	1.048.929	723.262	15.984
Palermo	154	1.184,0	867	5	1.182.792	866.116	4.995
Parma	64	363,5	181	13	363.129	180.815	12.987
Pavia	52	170,0	24	0	169.827	23.976	0
Perugia	84	606,0	444	0	605.382	443.547	0
Perugia Stran.	0	0,0	0	0	0	0	0
Piemonte Or.	24	129,5	72	0	129.368	71.927	0
Pisa	107	801,0	548	8	800.183	547.441	7.992
Pisa Normale	0	0,0	0	0	0	0	0
Pisa - S.S.U.P.	0	0,0	0	0	0	0	0
Reggio Cal.	43	368,5	267	9	368.124	266.728	8.991
Roma Sapienza	286	1.348,0	949	0	1.346.625	948.032	0
Roma Tor Vergata	126	992,0	696	11	990.988	695.290	10.989
Roma TRE	59	443,0	290	14	442.548	289.704	13.986
Salerno	86	704,0	556	4	703.282	555.433	3.996
Sannio	16	111,0	84	0	110.887	83.914	0
Sassari	35	303,5	238	10	303.190	237.757	9.990
Siena	78	426,5	120	0	426.065	119.878	0
Siena Stran.	11	63,0	24	0	62.936	23.976	0
Teramo	34	285,5	255	18	285.209	254.740	17.982
Torino	103	811,0	510	42	810.173	509.480	41.957
Torino Polit.	63	651,0	612	0	650.336	611.376	0
Trento	43	308,5	220	4	308.185	219.776	3.996
Trieste	27	215,0	189	81	214.781	188.807	80.917
Trieste SISA	4	40,5	42	6	40.459	41.957	5.994
Tuscia	18	133,5	72	0	133.364	71.927	0
Udine	48	301,5	200	8	301.192	199.796	7.992
Venezia Cà Foscari	30	200,0	132	0	199.796	131.865	0
Venezia Architettura	3	15,0	0	0	14.985	0	0
Verona	50	345,0	195	3	344.648	194.801	2.997
Totali	4.400	29.279	18.060	428	29.248.636	18.041.579	427.563

In premessa alle osservazioni circa il dettaglio dei criteri e delle determinanti assunte nella quantificazione, di cui alle lettere a), b) e c) della RT, occorre formulare alcuni sintetici rilievi di profilo più generale inerenti le metodologie utilizzate per la determinazione degli oneri.

In ordine alla quantificazione del dato costituito dalla differenza mensile tra i costi stimati di ricercatore confermato e non, occorre rilevare che, indipendentemente dalla nozione di costo unitario annuo presa a riferimento (cfr. di seguito), il dato è stato ottenuto applicando alla differenza annuale un divisore di 12 anziché di 13, non conteggiando, pertanto, la tredicesima mensilità.

La circostanza risulterebbe priva di effetti sulla correttezza del calcolo solo qualora la nozione di costo unitario fosse considerata al lordo della 13^o mensilità, dacché ne deriverebbe, nella stima della differenza di costo mensile, anche una quota imputabile alla mensilità aggiuntiva.

Sul punto, sarebbe indispensabile acquisire informazioni.

In riferimento poi ai maggiori oneri stimati per il provvedimento, occorrerebbe comunque acquisire ulteriori elementi circa la definizione di costo unitario per i ricercatori, nonché delle singole componenti chiamate a concorrervi, distintamente per la posizione di ricercatore non confermato e di ricercatore confermato.

Per quest'ultima, inoltre, risulta necessario acquisire la differente valutazione tra costo relativo a posizioni a tempo pieno ed a tempo determinato.

A tale proposito, sulla base del Conto annuale del personale 2002 (Dicembre 2003) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato il dettaglio delle posizioni in questione, comprensivo di componenti fisse (al lordo della 13^a mensilità) ed accessorie, ed al netto della componente contributiva, è quello che segue:

Conto Annuale 2002

stip. annuo ric. non conf.	21.007,00
stip. annuo ric. A tempo pieno	39.879,00
Differenza annua	18.872,00
Differenza mensile	1.572,67

Ne emerge, pertanto, un valore sensibilmente diverso per quanto concerne la differenza-mese, che risulterebbe quindi sensibilmente più elevata rispetto a quella riportata in RT.

Inoltre, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi informativi in ordine alla eventuale stima di costi non strettamente correlati a posizioni stipendiali (es. studi, dotazioni di fondi per la ricerca, eventuali indennità aggiuntive per supplenze ed insegnamenti etc. etc.) che potrebbero risentire dell'anticipata conferma in ruolo dei ricercatori.

In tal senso, ove possibile, sarebbe altresì utile acquisire una stima del contingente per cui si prevede la conferma a tempo determinato dal momento che, nell'ipotesi assunta in RT, il calcolo dell'onere ha cautelativamente scontato che la totalità delle conferme in ruolo avvengano sempre con modalità a tempo pieno.

A tale proposito, pare utile segnalare che la differenza rispetto alla retribuzione complessiva, fissa ed accessoria, tra tempo pieno e tempo definito, corrisponderebbe a circa 12.000 euro annui¹, pari a circa 1.000 euro mensili.

Infine, relativamente alla illustrazione dei maggiori oneri di cui ai punti B e C della RT, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa la esatta nozione di procedura concorsuale "conclusa" cui si riferiscono i costi per i ricercatori vincitori di concorso, ma in attesa di chiamata. Ciò in quanto il riferimento ad una procedura concorsuale "conclusa", ovvero in corso al 1° ottobre 2004, pare suscettibile di determinare sensibili variazioni nella

¹ Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Conto Annuale del personale 2002, dicembre 2003.

paltea dei ricercatori contemplata, rispettivamente, negli oneri di cui alle quantificazioni corrispondenti alle lettere B o C.

1) Maggiori oneri di cui alla lettera A) della RT.

Si rileva, preliminarmente, che, ai fini di una verifica dell'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato, occorrerebbe acquisire una situazione puntuale recante il monte-mensilità per ogni singolo contingente di ricercatori - riferito ad ogni ateneo - onde verificare la congruità del moltiplicatore adottato in corrispondenza della stima dell'onere-mese, da cui scaturisce la stima del maggior onere per ciascun ateneo, individuato per ogni anno del triennio 2005-2007.

Al riguardo, riprendendo l'osservazione metodologica circa la nozione di costo assunta nel calcolo (al lordo o al netto della 13a mensilità), si segnala che l'acquisizione del dettaglio del monte-mensilità per ogni ateneo si presenta di rilievo dal momento che alle mensilità da conteggiarsi per ogni singolo ricercatore sino alla conferma in ruolo - sino al termine previsto a "legislazione vigente" - dovrebbe accompagnarsi, a rigore, anche l'incremento di una unità-mese per ogni anno o frazione, in corrispondenza alla tredicesima mensilità comunque spettante al ricercatore, semprechè tale onere non sia stato ricompreso nell'onere annuale alla base del calcolo.

In relazione alle determinanti assunte nel calcolo i dati riportati in RT evidenziano una sensibile differenza relativamente al dato delle mensilità complessive stimate per l'anno 2005, riportate in RT per un totale complessivo di 8.065 anziché per 29.779 unità-mese.

Sebbene la circostanza non influisca sensibilmente sulla stima dell'onere per il triennio 2005/ 2007 relativamente alla prima componente riferibile alla lettera A (per cui, evidentemente, la quota di maggior onere totale è stata calcolata sommando gli oneri previsti per ogni singolo ateneo, questi ultimi correttamente calcolati), essa influisce invece sulla stima della seconda componente dell'onere della lettera A che, tra l'altro, assume a

riserimento, per il maggior onere 2007, il dato del monte ore complessivo del 2005 ai fini della valutazione dell'onere da sostenersi per l'anticipo del primo aumento stipendiale spettante ai ricercatori confermati.

Infatti, con riguardo agli oneri relativi all'anticipo nel riconoscimento dell'incremento stipendiale dell'8%, la relazione tecnica evidenzia, in un prospetto di sintesi, la stima dei maggior oneri dovuti al riconoscimento del passaggio alla classe stipendiale superiore, con maggior oneri unitari stimati per circa l'8 per cento dello stipendio tabellare iniziale.

Assumendosi in RT un valore di 2.507 euro dell'importo della stipendio-base, l'incremento mensile ne risulterà pari a 217,25 euro.

Quindi, nel passaggio successivo, ai fini della quantificazione dell'onere complessivo per il bilancio dello Stato, in RT si moltiplica il valore così calcolato col monte-mensilità complessive stimate per il 2005 e 2006, assegnando rispettivamente il valore di maggior costo previsto per il 2007 e il 2008.

Euro

	Mesi 2005	mesi 2006	>Costo 2007	>Costo 2008
Totale indicato	8.065	18.063	1.752.121	3.924.187
(stima Rett. 2005)	(29.279)		(6.360.863)	

Al riguardo, come dianzi accennato, occorre rilevare il sensibile impatto derivante dalla segnalata incongruenza del monte-mensilità per il 2005, dalla cui indicazione in RT per 8.065 unità-mese deriverebbe un onere 2007 pari a soli 1,7 mln di euro, mentre, in realtà, il valore risulterebbe pari a 29.279, determinandosi un onere effettivo complessivo pari a 6,3 mln di euro circa.

2) Maggiori oneri di cui alla lettera B) della RT.

Relativamente agli oneri di cui alla lettera B della RT, il dettaglio ivi riportato della platea dei ricercatori vincitori di concorso già conclusi, ma non ancora assunti in servizio, evidenzia un onere stimato come segue:

Platea	Mesi 2005	Mesi 2006	Mesi 2007	>costo 2005	>costo 2006	> costo 2007
1.168	0	14.016	14.016	0	14.001.704	14.001.704

Nella illustrazione fornita del criterio recata in RT viene convalidato il presupposto che i detti ricercatori siano assunti con decorrenza non anteriore 01.01.2005, in modo che il periodo di prova non possa avere scadenza anteriore comunque al primo gennaio 2006.

Pertanto, a far data da questo giorno, il computo dei maggiori costi si estende a tutto il 2006 ed a tutto il 2007 (12 unità-mese pro capite).

Anche per detta componente si confermano i rilievi segnalati relativamente ai maggiori oneri di cui alla lettera A, circa in particolare la indimostrata coerenza delle unità-mese, da conteggiarsi dimostratamente al lordo di un'unità-mese aggiuntiva in ragione d'anno, corrispondentemente alla tredicesima mensilità, semprechè l'onere lordo annuale alla base del calcolo della differenza mensile non sia stato assunto considerando anche la tredicesima mensilità.

Appaiono pertanto necessari chiarimenti.

3) Maggiori oneri di cui alla lettera C) della RT

In ordine agli oneri di cui alla lettera C), la RT evidenzia l'effetto derivante dall'applicazione della misura a tutti i ricercatori che copriranno i

posti relativi a procedure concorsuali in essere al primo ottobre 2004, ma non ancora “concluse”.

Al fini della quantificazione del monte-mensilità da assumere nel computo congiuntamente alla platea interessata, si assume che dette procedure concorsuali si concludano entro il 30. 06.2005, assumendosi nel calcolo non più di 6 mensilità per l’anno corrente, di 12 per il 2006 e 2007 e di 6 per il 2008.

Platea	6 m 2006	mesi 2007	Mesi 2008	>costo 2006	>costo 2007	> costo 2008
2.056	12.336	24.672	12.336	12.323.417	24.646.835	12.323.417

Valgono al riguardo le medesime considerazioni di cui al punto precedente.

* * * *

La sintesi degli oneri quantificati di cui alle lettere A, B, e C, riportata in RT relativamente all’onere complessivo del provvedimento è la seguente:

Quadro sinottico Complessivo

	2005	2006	2007	2008
Ricercatori in servizio	29.248.636	18.041.579	427.563	-
Già vincitori	-	14.001.704	14.001.704	-
Concorsi in atto	-	12.323.417	24.646.835	12.323.417
Incrementi	-	-	1.752.121	3.924.187
Totale Oneri	29.248.636	44.366.700	40.828.223	16.247.604

Al riguardo, relativamente all'onere stimato per il 2007 per la quota riconducibile agli incrementi stipendiali anticipati - il cui metodo di calcolo si riflette nella determinazione del monte-mensilità 2005 riferito agli oneri di cui alla lettera A - la diversa valutazione, come già segnalato, determinerebbe una correzione dell'onere complessivo nei termini seguenti:

Quadro sinottico complessivo rettificato

	2005	2006	2.007	2.008
Ricercatori in servizio	29.248.636	18.041.579	427.563	-
Già vincitori	-	14.001.704	14.001.704	-
Concorsi in atto	-	12.323.417	24.646.835	12.323.417
Incrementi	-	-	6.360.863	3.924.187
Totale Oneri	29.248.636	44.366.700	45.436.964	16.247.604

Infine, appare necessario chiarire il motivo in base al quale si è ritenuto che l'onere in questione abbia natura temporanea e non permanente.

La copertura del maggiore onere è disposta dal successivo articolo 8, al quale si fa rinvio.

Articolo 2

(Disposizioni per la ricerca)

Il comma 1 prevede la concessione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una garanzia dello Stato per l'adempimento da parte della Società Sincrotrone di Trieste Spa di una o più linee di credito attivate con la

Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. La garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi è concessa nel limite di 60 milioni di euro. Agli eventuali oneri connessi all'escussione della garanzia si farà fronte tramite l'utilizzazione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e con imputazione all'unità previsionale di base 3.2.4.2. "Garanzie dello Stato", iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e successivi.

La RT non considera l'intero articolo.

Al riguardo, occorre preliminarmente osservare che appare necessaria, in chiave prudenziale, una valutazione, rispetto al capitale garantito, del livello di rischio connesso alla garanzia in questione.

Comunque si ricorda che si tratta di materia che ricade nell'ambito dell'obbligo di copertura ex art. 81 Cost.².

Il comma 2 prevede una erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste Spa di una integrazione al contributo ordinario per il funzionamento per un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR (cap. 7236 - U.P.B. 4.2.3.4).

Al riguardo, si osserva che la particolare determinazione del contributo in un importo "non inferiore" a 14 milioni di euro ne comporta la sua indeterminatezza per quello che può essere il suo importo massimo, il che si riflette sulla appropriatezza della copertura finanziaria.

Andrebbe inoltre chiarito se il fondo ordinario presenti un margine di flessibilità adeguato rispetto alla riduzione operata.

² Cfr. Nota di lettura n. 22, maggio 2002

Il comma 3, nelle more del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, autorizza il MIUR a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, il cui mandato è cessato il 10 gennaio 2005.

Al riguardo, atteso che il comma 9 dell'articolo 3 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 prevede la corresponsione di una indennità di carica a favore del presidente e dei componenti il consiglio direttivo, andrebbero quantificati gli oneri che derivano dalla ricostituzione del Consiglio precisando altresì se a fronte di tali oneri siano previsti a legislazione vigente appositi stanziamenti e, nella affermativa, sulla base di quale titolo giuridico.

Articolo 3

(Interventi per i beni e le attività culturali)

Il comma 1 dispone che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare all'ARCUS SpA continuino ad applicarsi, nel 2005 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 60 della "finanziaria" per il 2003, le modalità e i criteri previsti dall'articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004.

La norma non presenta profili rilevanti per quanto di competenza, limitandosi ad indicare indirettamente soltanto le modalità di utilizzazione di risorse predeterminate nel loro ammontare.

Con il comma 2 si stabilisce che per il 2005 e il 2006 venga destinato a progetti di intervento rivolti alla conservazione o fruizione dei beni culturali un ulteriore 2% (in aggiunta al 3% già previsto per la tutela di detti beni dalla

legge finanziaria per il 2003) delle risorse finalizzate alla realizzazione di infrastrutture.

Anche la presente disposizione non determina effetti sui saldi di bilancio, giacché si limita a prospettare una diversa allocazione di risorse già disponibili.

Il comma 3 aggiunge delle disposizioni all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004,

i) escludendo che il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche assuma la natura di fondo rotativo,

ii) subordinando la confluenza nel predetto fondo di risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi indicati dal comma 2 dell'articolo in oggetto al previo versamento delle stesse all'entrata del bilancio statale,

iii) prevedendo che le risorse del Fondo siano versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio.

In merito, si osserva che l'esclusione del Fondo de quo dal novero dei fondi rotativi sembra suscettibile di determinare conseguenze di natura finanziaria, atteso che all'affluenza ad appositi fondi rotativi delle risorse destinate alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti era stato ascritto un effetto in termini di miglioramento dell'indebitamento netto delle PP.AA pari a 200 mln di euro annui (v. allegato 7 della "finanziaria" per il 2003). Sarebbe auspicabile, pertanto, un chiarimento in merito.

Articolo 4

(Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale)

Il comma 1 autorizza la spesa di 12 mln di euro per il 2005 per la prosecuzione di attività finalizzate alla conservazione, valorizzazione, tutela e

fruizione del patrimonio culturale di competenza del Ministero per i beni culturali.

Con il comma 2 vengono prorogate, fino all'individuazione dei soggetti affidatari delle attività di cui sopra attraverso procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni culturali ai sensi delle disposizioni riportate nel presente comma³ e riguardanti lavoratori socialmente utili.

Il comma 3 provvede alla copertura dell'onere di cui al comma 1 a valere sul Fondo per l'occupazione - per 5 mln di euro - e mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 9-ter della legge n. 468 del 1978 - per i restanti 7 mln di euro.

La RT, oltre a descrivere il presente articolo, si limita sostanzialmente ad assicurare che il Fondo per l'occupazione presenta le necessarie disponibilità.

Si premette, in sede di analisi, che l'onere indicato al comma 1 è evidentemente utilizzato per garantire la proroga delle convenzioni di cui al comma 2.

Per quanto attiene alla quantificazione dell'onere, non si hanno rilievi da formulare, essendo lo stesso configurato in termini di tetto di spesa. Sarebbe comunque opportuna un'indicazione in merito alla spesa finora sostenuta per le convenzioni di cui al comma 2, onde valutare in concreto la congruità delle risorse stanziare, giacché, nell'ipotesi di una riduzione dello stanziamento rispetto alla situazione attuale, si determinerebbe una corrispondente contrazione dei corrispettivi dovuti ai soggetti che assicurano le attività di cui al comma 1, con possibili ripercussioni sui livelli operativi garantiti.

In ordine ai profili attinenti alla copertura, non si hanno rilievi da formulare circa la quota coperta a valere sul Fondo per l'occupazione, considerando che la RT assicura che

³ Si tratta dell'articolo 20 della legge n. 196 del 1997, dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 468 del 1997 e dell'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996.

lo stesso presenta le occorrenti disponibilità⁴. Appare però necessario specificare se le attività previste dal precedente comma 1 siano di conto capitale, atteso che il Fondo in parola è così classificato in bilancio. In relazione alla copertura a valere sul Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, si fa presente che tale stanziamento presenta le necessarie risorse, essendovi stati appostati nella tabella C della legge finanziaria per il 2005 circa 652 mln di euro, oltre che sufficiente flessibilità.

Articolo 5

(Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo provvede alla sostituzione del comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi prevedendosi che le pubbliche amministrazioni possano disporre l'assegnazione temporanea di proprio personale anche presso altre pubbliche amministrazioni, oltrechè presso imprese private, come previsto dalla legislazione vigente.

Nei protocolli d'intesa ai quali la norma fa rinvio a tal fine è stabilito che possa prevedersi, tra l'altro, che gli oneri per la corresponsione del trattamento economico ricadano sulle imprese destinatarie e che questi possano prevedere l'attribuzione di un compenso aggiuntivo, sempre a carico delle stesse imprese.

Al riguardo, nulla da rilevare, nel presupposto che la prevista clausola di accollo degli oneri per il trattamento economico fondamentale e per l'eventuale trattamento aggiuntivo del dipendente sia prevista per la sola stipula di convenzioni con imprese e non anche con altre pubbliche amministrazioni.

⁴ La tabella D dell'ultima legge finanziaria determina in 217 mln di euro la dotazione del Fondo in oggetto per il 2005.

Occorrerebbe comunque acquisire più puntuali informazioni circa le modalità di riparto degli oneri per l'eventuale assegnazione temporanea di unità lavorative presso altre pubbliche amministrazioni a seguito della sigla di specifici progetti con le amministrazioni di appartenenza.

In tal senso, si rammenta che l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, prevede che, in presenza di posizioni di comando, fuori ruolo o "posizioni analoghe", "l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

Articolo 6

(Commissari straordinari per le opere strategiche)

La norma apporta una serie di modifiche all'articolo 13 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. In particolare, vengono sostituiti i commi 1, 4 e 4-*quater*. Le modifiche mirano essenzialmente a considerare le eventuali competenze provinciali e comunali, oltre quelle regionali già previste, nella procedura che consente al commissario straordinario di assicurare la tempestiva esecuzione di opere e lavori temporaneamente sospesi. Inoltre, per effetto delle modifiche, il commissario straordinario potrà essere utilizzato anche per le opere affidate a *general contractor* e potrà assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Il comma 2 stabilisce che dal presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare per quanto di competenza.

Articolo 7

(Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione)

L'articolo modifica la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), concernente l'incremento degli importi fissi dell'imposta di registro, della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo, dell'imposta ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge n. 533 del 1954; tale variazione avrebbe dovuto garantire un maggior gettito annuo pari a 1.120 mln di euro rispettivamente per il 2005 ed il 2006 e a 1.320 mln per il 2007.

Ciò posto, diverse sono le modifiche apportate dalla norma in esame, aventi quale obiettivo, tra l'altro, quello di semplificare l'assolvimento degli obblighi tributari conseguenti all'aggiornamento degli importi fissi delle imposte e tasse in discorso.

In particolare, il **comma 1**, lettera a), **n. 1)** esclude dall'incremento citato la tassa di concessione governativa sugli abbonamenti alle diffusioni televisive di cui alla lettera b) dell'articolo 17 della tariffa annessa al DPR n. 641 del 1972, nonché sull'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre, per abbonamenti di utenze residenziali e di utenze affari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 21 della medesima tariffa annessa al citato DPR n. 641 del 1972.

Il successivo **n. 2)** prevede la soppressione della modalità con cui la citata legge finanziaria disponeva l'aggiornamento in esame e cioè mediante

decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio c.a.

Il **n. 3)** introduce nella citata legge finanziaria per il 2005 gli allegati dal 2-*bis* al 2-*sexies*, finalizzati a rendere applicabili dal 1° febbraio c.a. le nuove tariffe maggiorate per effetto degli incrementi disposti con il citato articolo 1, comma 300, della legge n. 311 del 2004 e concernenti solo alcune tipologie di atti sottoposti alle imposte e tasse in discorso.

Infatti, fatte salve le esclusioni contenute nel precedente n. 1) della lettera in esame, per tutti gli importi in misura fissa relativi alle altre tipologie di atti non contenuti nei citati allegati si fa rinvio, per il loro aggiornamento, all'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti dovranno decorrere dal 1° giugno 2005; nell'ultimo periodo si ribadisce che le disposizioni del comma in esame, così modificato, assicurano complessivamente il maggior gettito previsto nella originaria stesura del comma 300 dell'articolo 1 della legge finanziaria.

Infine il **comma 2** dispone, per la tassa di concessione governativa e per l'imposta di bollo, che il pagamento attualmente effettuato mediante marche sia compiuto con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-*bis*, comma 10, lettera a), del decreto-legge n. 168 del 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2004, definite con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate ai sensi della lettera b), comma 10, del medesimo articolo 1-*bis*.

Al riguardo, si rammenta in via preliminare che la RT allegata all'emendamento alla legge finanziaria 2005, con il quale si introduceva la disciplina in esame, prevedeva un maggior gettito, ma non esplicitava alcun dato di riferimento per la relativa quantificazione,

da cui poter evincere in quale misura si sarebbero dovuti aggiornare gli importi fissi delle suddette imposte.

Si ricorda che a commento di tale circostanza fu osservato⁵ che, al fine di ottenere i citati maggiori introiti (ben più elevati di quelli previsti nell'originaria versione del ddl finanziaria e pari per l'anno 2005 a soli 570 mln di euro), gli incrementi avrebbero dovuto essere sostenibili da parte dei contribuenti interessati, considerando sia la dinamica dei prezzi, sia la circostanza che per gli operatori che svolgono attività produttive gli esborsi sostenuti per alcune delle tipologie di imposte citate si traducono in un aumento delle componenti negative di reddito (pertanto in termini di variazioni nette di gettito si avrebbe, a parità di condizioni, una diminuzione della base imponibile a fini dell'imposizione diretta, IRAP e delle addizionali).

La relazione illustrativa al presente provvedimento afferma che l'articolo 7 non è corredato da RT in quanto l'adeguamento degli importi fissi che decorrerà dal 1° gennaio c.a. costituisce solo una prima parte dell'intervento preordinato al conseguimento del previsto obiettivo di gettito complessivo, destinato a completarsi, entro i limiti quantitativi prestabiliti, con il futuro decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al n. 3), lettera a), del comma 1 dell'articolo in esame.

Al riguardo, si sottolinea che la disciplina modificata comporta tre differenti tipologie di intervento da parte del Governo:

- la totale esclusione dell'aggiornamento per quanto riguarda la tassa di concessione governativa gravante sugli abbonamenti alle diffusioni televisive (articolo 17, lettera b), nonché sulle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre (articolo 21, lettere a) e b));

⁵ Cfr. Nota di lettura n. 121 del dicembre 2004.

- l'immediata applicazione, dal 1° febbraio c.a., degli aggiornamenti degli importi fissi, delle citate imposte e tasse, gravanti su alcune tipologie di atti tassativamente individuati dagli allegati dal 2-*bis* al 2-*sexies* e inseriti nella citata legge n. 311 del 2005;
- il rinvio dell'adeguamento degli importi fissi sulle rimanenti tipologie di atti, a un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze (n. 3), lettera a), comma 1, dell'articolo in esame), con decorrenza 1° giugno c.a..

Alla luce dello scaglionamento temporale degli incrementi in esame, nonché delle esclusioni degli atti individuata dal citato n. 1), lettera a), è evidente che, a fronte del medesimo obiettivo prefissato di maggiori entrate (si rammenta che queste ultime sono poste a copertura delle complessive disposizioni contenute nella legge finanziaria per il 2005), il disegno di legge in esame rimodula le modalità di aggiornamento secondo una logica apparentemente riduttiva in termini sia temporali che tipologici.

Non disponendo di una RT che permetta di verificare le quantificazioni in dettaglio associate alla versione originaria e a quella in esame, l'unico elemento certo è che, rispetto alla disposizione introdotta con la citata legge finanziaria per il 2005, vengono esclusi dall'aggiornamento alcuni atti e contestualmente se ne differisce il termine per altre tipologie che risultano essere, peraltro, le più frequentemente utilizzate direttamente dai contribuenti o nelle transazioni di natura economico-commerciale.

Ulteriore osservazione si lega alla possibilità che, per alcuni degli atti in discorso (ad esempio i passaporti, i contratti preliminari o le compravendite di prime case), i soggetti possano anticipare le proprie decisioni onde evitare di incorrere nelle maggiorazioni che scatteranno dal 1 giugno c.a., con ciò andando a diminuire la materia imponibile relativa

ad atti per i quali il rinnovo non si rende obbligatorio in tempi ravvicinati oppure, come nel caso delle compravendite, non si ripresenta la necessità di sottoscriverne di nuovi.

E' pertanto opportuno che il Governo fornisca dettagliati elementi di quantificazione finalizzati a verificare la portata finanziaria delle modifiche proposte, in rapporto alle stime incorporate nella legge finanziaria per l'anno 2005.

Articolo 8

(Copertura finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a 29.248.636 euro per l'anno 2005, 44.366.700 per l'anno 2006, ed 40.828.223 euro per l'anno 2007, ed 16.247.604 euro per l'anno 2008, si provveda mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ("finanziaria 2005").

Tale disposizione riguarda la determinazione annuale del fondo per il finanziamento ordinario dell'università in Tabella C della legge finanziaria.

Al riguardo, si fa rinvio a quanto rilevato in sede di esame dell'articolo 1, comma 2, in relazione alla natura permanente del relativo onere. Occorrerebbe altresì una valutazione in ordine agli effettivi margini di flessibilità dello stanziamento inciso.